

16
2020
2020
2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di _____, ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____/2016 del ruolo generale in data 29/09/2016

tra

_____, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale

_____, come da mandato in calce all'atto di citazione,

attore

e

H3G SpA (ora Wind Tre s.p.a.), in persona del rappresentante legale pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti _____, elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Milano al _____ per mandato in atti,

convenuta – attrice in via riconvenzionale

avente ad oggetto: inadempimento contrattuale.

Conclusioni

All'udienza del 22/11/2019 i difensori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti
difensivi in atti versati, come da verbale.

Motivi in fatto ed in diritto

L'attore citava in giudizio la società convenuta per i seguenti motivi.

L'attore era titolare di contratto con la convenuta - codice cliente n. _____ - per la
somministrazione di servizi telefonici.

Da un esame delle fatture lo stesso apprendeva che gli erano stati attivati i servizi "SMS/MMS a
sovrapprezzo, contenuti portale 3 e pagine portale 3", mai richiesti e/o autorizzati dallo stesso, con addebito dei

relativi costi.

L'attore proponeva due reclami allo scopo di richiedere la disattivazione dei detti servizi, rimasti inattuati dalla convenuta.

L'attore esperiva il preventivo tentativo di conciliazione, rimasto anch'esso senza esito.

Pertanto il [REDACTED] citava in giudizio la convenuta per il risarcimento del danno occorsogli a causa del sopra citato disservizio, chiedendo altresì il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale oltre alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta, danno

qua ltre
acc
nda
per me
pre lo e
cor
er il
coi
a in
or
delle
co a n.
17 n sede
giu e.com
co izione

extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 13".



del ten

tentati

comm

proced

di citaz

che in

"in re

esclusiv

l'esposi

cui ".

è possi

indivi

nullit

na ric

tanto

"pagamenti" laddove si legge che le precedenti fatture risultano pagate, e sia dai dettagli dei bonifici

9

effettu

telefor

dalla c

oggi in

attivat

con te

contr

solo a

inesat

n.135

risolu:

legale)

dell'in

dell'a.

appli

dell'e.

eccepi

over

dell'o

dell'o

dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere

ze

to

3",

ed

le,

un

ato

o o

nto

r la

ile o

inza

ativo

nersi

valga

bitore

ento.

mento

tezza

anza



di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."

dell'in:

dello s

riferim

(Conte

all'effe

dell'art

non ti

volont

dimos

seguito

volont

conve

propo

rispett

di qua

che "

(quara

il Clie

tanza

parte

fatto

getto

rdine

zione

ervizi

re la

non

ore in

a sua

ocietà

clami

enura

zione

svede

no 45

rmine.

COM

73,

serv

rita

01/

dov

sare

dall

il te

rich

amq

dell

utili

indi

crite

devi

dall

561

ottenut

ta dei

mo di

data

non

5 che

osto

orso

io.

non

opra

enso

oter

izzo

to il

atori

rtire

le di

nma

9

I
dalla cc
3.517,00

N
non pre

sito

1 €

ché

In ordine alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, la stessa merita parziale accoglimento.

Parte attrice ha documentalmente dimostrato di essere "migrata" ad altra compagnia telefonica (TIM) in data 14/01/2016.

Dunque tutte le fatture emesse in date successive rispetto alla "migrazione" non possono essere addebitate al [REDACTED], atteso che è la stessa compagnia che si occupa delle pratica per il passaggio dell'utenza telefonica ad altro gestore.

Dunque soltanto l'importo portato nella fattura n.1542751911 di € 348,80 può essere addebitato all'attore, poiché riferito ad un periodo antecedente alla migrazione (ottobre 2015 – 7 gennaio 2016).

Deve però evidenziarsi che la detta fattura include l'importo di € 285,86 per servizi non richiesti, che per tutti i motivi sopra esposti non possono essere addebitati all'attore, dovendosi così riconoscere in favore della compagnia la residua somma di € 62,94.

Le spese come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza, seppur compensate per un 10% alla luce del parziale accoglimento della spiegata riconvenzionale.

PQM

Il Giudice di Pace di [REDACTED], definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore richiesta ed eccezione, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda come proposta e per l'effetto condanna la convenuta H3G S.p.a. (ora Wind Tre s.p.a.), come legalmente rappresentata, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 3.517,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

4

- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata e per l'effetto condanna

al pagamento in favore della convenuta H3G S.p.a. (ora Wind Tre s.p.a.), come legalmente rappresentata, della somma di € 62,94 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.

Condanna la convenuta al pagamento del 90 % delle spese di giudizio, in ragione della seppur parziale reciproca soccombenza, che liquida in complessivi € 743,00 di cui € 43,00 per spese ed € 700,00 per compensi oltre al 15% sui compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore di entrambi i procuratori disgiuntamente dichiaratisi antistatari.

Compensa le ulteriori spese fra le parti.

Così deciso in li 27/01/2020

Il Giudice Onorario di Pace

Avv. 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

oggi

13/2/2020



IL CANCELLIERE
UNIONARIO GIUDIZIARIO